



Ponte Tresa, 24 giugno 2024

**Messaggio municipale n. 18/2024
accompagnante la richiesta di approvazione del
Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale**

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali,

1. Premessa

Nella seduta del Consiglio comunale del 14 dicembre 2023, il Municipio aveva sottoposto due messaggi municipali 28 e 29, con la quale chiedeva l'abrogazione dei Regolamenti per il sussidiamento delle cure ortodontiche di allievi in età scolastica del Comune di Croglio e l'assegnazione di un contributo a studenti e apprendisti domiciliati nel Comune di Croglio.

La motivazione della richiesta, accolta dal Consiglio comunale e ora cresciuta in giudicato, era determinata dal fatto che tali contributi erano ormai superati da nuove legislazioni che coprono in parte o totalmente le prestazioni.

La promessa era in ogni caso che il Municipio avrebbe portato quanto prima un nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale (PCAS) che fosse costruito sulla nuova legislazione.

2. Regolamento

Dopo un approfondito lavoro di analisi e confronto tra i bisogni dei nostri cittadini e quanto già ora a disposizione attraverso i vari aiuti sociali ottenibili da altri Enti e a una dettagliata comparazione dei diversi regolamenti per prestazioni in ambito sociale in vigore nei vari Comuni Ticinesi, siamo certi che il nuovo Regolamento PCAS risponde alle mutate esigenze e alla nuova realtà di aiuto sociale di cui abbisognano persone sole e famiglie di Tresa.

L'indirizzo del nuovo Regolamento PCAS è infatti volto ad aiutare le persone in difficoltà economica in modo puntuale, proponendo soluzioni concrete e misurate "atte a sostenere puntualmente e tempestivamente i propri cittadini che si trovano in difficoltà economica temporanea." (cfr. Art. 1)

Ciò rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai precedenti regolamenti, che non rispecchiavano più le necessità della nostra società ed erano strutturati in modo da elargire un aiuto generico e sistematico, secondo una concezione circoscritta e non più al passo con i tempi.

Il Regolamento è stato pensato proprio per essere vicini alle persone, in particolare un aiuto alle persone che si rivolgono al Servizio sociale del Comune e all'Operatore sociale comunale, che ricordiamo conta di una persona impiegata al 50 % e un'Operatrice sociale al 40 %.

Oggigiorno, infatti, la popolazione è confrontata con molteplici e difficili situazioni di disagio. I casi sono sempre più complessi e numerosi e per il personale amministrativo non sempre è semplice dare delle risposte (corrette e complete) che il cittadino si attende.

Attraverso il presente Regolamento PCAS, sono state opportunamente valutate le principali tipologie di casistiche con i quali il cittadino si confronta e vagliato quali di queste non hanno supporti presso altri Enti.



All'art. 3 Natura il Municipio ha voluto ben descrivere che le misure di sussidiamento possono essere intese quale incentivo o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

Si ricorda come l'erogazione di un aiuto sociale da parte del comune è sussidiario a quanto già erogato tramite gli aiuti federali (LAS; LPGA) e cantonali (Las; Laps). Esso va quindi a colmare eventuali lacune lasciate dalle normative di rango superiore.

Queste ultime, negli ultimi anni hanno fatto l'oggetto di miglioramenti e alcune lacune sono state colmate (v. per esempio l'iniziativa federale "Vivere meglio la pensione", meglio conosciuta come 13esima AVS, approvata il 3 marzo del 2024 e che vedrà la luce nel 2026). Le abrogazioni del Regolamento per la prestazione complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi dell'ex Comune di Croglio del 17 febbraio 1002 e ogni altra norma legata agli aiuti sociali adottata dagli ex Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa, si giustificano pertanto anch'esse nel desiderio di aggiornare norme non più al passo con i tempi e riassumere sotto una sola normativa comunale a carattere generale, andando a coprire eventuali lacune lasciate dalle attuali norme federali e cantonali.

3. Conclusioni

Visti gli artt. 13 cpv. 1 lett. a e 42 cpv. 2 della Legge organica comunale e art. 11 del Regolamento comunale del Comune di Tresa, sulla base delle considerazioni esposte, previo esame da parte delle Commissioni permanenti preposte, vi invitiamo a voler risolvere:

1. è approvato il nuovo Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale;
2. il Regolamento entra in vigore il 01.01.2025 dopo ratifica da parte della Sezione degli Enti locali;
3. ogni precedente disposizione è abrogata, in particolare, il Regolamento per la prestazione complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi dell'ex Comune di Croglio del 17 febbraio 1002 e ogni altra norma legata agli aiuti sociali adottata dagli ex Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa.

Con stima.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco		La Segretaria
Piero Marchesi		Myriam Mauri

Approvato con risoluzione municipale n. 634/2024 del 24 giugno 2024.



Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•

Allegati:

1. Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale



REGOLAMENTO COMUNALE SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

Visti gli artt. 53 e segg. della Legge cantonale sull'assistenza sociale (Las), 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 LOC, 8, 106 e 107 del Regolamento comunale, decreta:

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e basi legali

- ¹ Il Comune di Tresa intende sostenere puntualmente e tempestivamente i propri cittadini che si trovano in difficoltà economica temporanea.
- ² Base legale del presente regolamento è l'art. 53 cpv. 2 Las.

Art. 2 Beneficiari

- ¹ Sono beneficiari ai sensi del presente Regolamento comunale i cittadini di Tresa (cittadini Svizzeri o con permesso "C"), residenti nel Comune da almeno un anno, che non possono ottenere l'aiuto assistenziale cantonale o altri aiuti, pubblici o privati, oppure quando questi ultimi aiuti risultano comunque insufficienti.
- ² Possono beneficiare delle prestazioni comunali le persone sole, i coniugi e le famiglie che non conseguono il reddito disponibile di cui all'art. 4 cpv. 1 del Regolamento.

Art. 3 Natura

- ¹ Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso a prestazioni cantonali di carattere ricorrente.
- ² Esse possono essere intese quale incentivo o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.
- ³ In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale del contributo elargito.

Art. 4 Diritto alle prestazioni

- ¹ Ha diritto alle prestazioni previste dal Fondo Sociale il richiedente che non raggiunge il reddito residuale, se del caso delle persone conviventi o dei parenti, calcolato secondo la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, maggiorato del 60 %.
- ² Sono escluse dal diritto le persone sole con una sostanza superiore a CHF 10'000.- e i coniugi o le famiglie con una sostanza superiore a CHF 20'000.00

Art. 5 Casi di esclusione

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) beneficiari di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale o che ne inoltrano richiesta;
- b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- c) le persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni sociali;
- d) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (es. detenuti);
- e) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali o comunali, così come degli oneri sociali previsti dalla legge senza validi motivi di ordine finanziario;



- f) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- g) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Las, o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

Art. 6 Casi di rigore

E' data facoltà al Municipio, in caso di disagio particolarmente grave, di erogare prestazioni anche a persone escluse sulla base degli art. 2, 4 e 5.

Art. 7 Dotazione del fondo

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

CAPITOLO 2 PRESTAZIONI

Art. 8 Prestazioni

- ¹ Il Fondo sociale comunale eroga una prestazione finanziaria una tantum, intesa come unica e annuale, per aiutare i cittadini a far fronte a bisogni di prima necessità o spese straordinarie.
- ² Di regola, la prestazione deve sanare definitivamente la situazione di bisogno.
- ³ La richiesta deve essere ripresentata di volta in volta, è valida unicamente per la singola fattispecie e per l'anno civile in cui è stata inoltrata.
- ⁴ Con i bisogni di prima necessità e spese straordinarie si intendono:
 - a) i beni di prima necessità;
 - b) l'arredamento essenziale;
 - c) spese per le attività a pagamento in ambito scolastico;
 - d) spese per servizi funebri e di sepoltura ai sensi degli artt. 20, 51 e 54 della Las;
 - e) spese di cura e malattia non riconosciuti dall'assicurazione malattia;
 - f) cure dentarie e protesi, occhiali, apparecchi acustici e telefono di soccorso, da intendersi quale prestito e destinato a persone che hanno terminato l'obbligo scolastico e può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 10 unicamente se il richiedente non dispone di una copertura assicurativa;
 - g) aiuti alla maternità e all'infanzia;
 - h) aiuti temporanei o particolari per il reinserimento nel mondo del lavoro, in ambito sociale e per sanare una situazione di bisogno.

Art. 9 Deposito garanzia

- ¹ Il Fondo sociale comunale eroga prestazioni per il deposito di garanzia necessario per la conclusione di un contratto di locazione per l'alloggio personale o familiare.
- ² Il contributo è da considerare quale prestito.
- ³ Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire preventivamente con il beneficiario, rispettivamente con il locatore. E' da preferire la soluzione di stipula di un contratto di assicurazione della cauzione d'affitto (es. SwissCaution).

Art. 10 Ammontare delle prestazioni

- ¹ Il contributo annuo massimo corrisponde a CHF 3'000.- per le persone sole e a CHF 4'000.- per le economie domestiche con più di un componente.
- ² Per ogni figlio a carico, oltre al primo, l'importo può essere aumentato di CHF 500.-.



Art. 11 Spese per i servizi funebri e la sepoltura

- ¹ Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a) quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità d'uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b) quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
- ² Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore e inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
- ³ La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti, la procedura va avviata d'ufficio.
- ⁴ Il contributo comunale viene erogato fino a un massimo di CHF 4'000.-, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile.
- ⁵ Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta del defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti dal cpv. 4.

CAPITOLO 3 PROCEDURA

Art. 12 Domanda

- ¹ La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio sociale comunale.
- ² L'Ufficio sociale comunale richiederà la documentazione necessaria per la decisione, il richiedente deve garantire la propria collaborazione fornendo:
 - a) l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
 - b) la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 9);
 - c) i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.
- ³ Il richiedente è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
- ⁴ A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 13 Abusi

- ¹ La prestazione sarà negata se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.
- ² La prestazione, già percepita indebitamente, deve essere rimborsata al Comune.
- ³ Rimane riservata l'azione penale.

Art. 14 Assistenza tra privati

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CCS.

Art. 15 Decisione

- ¹ L'Ufficio sociale comunale presenta il proprio preavviso al Municipio, cui compete la decisione sulla domanda.



² Nei casi urgenti l'Ufficio sociale comunale è autorizzato a concedere aiuti fino all'importo massimo di CHF 300.-.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Competenza

- ¹ Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
- ² Nel caso di delega decisionale a un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 17 Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2025, riservata l'approvazione della Sezione degli Enti locali e abroga il Regolamento per la prestazione complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi dell'ex Comune di Croglio del 17 febbraio 1992 e ogni altra norma legata agli aiuti sociali adottata dagli ex Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa.

Approvato dal Municipio di Tresa con RM no. xxx/2024 del xx.xx.2024

Adottato dal Consiglio Comunale di Tresa il xx.xx.2024

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione xxxx